



Tribunale di Ferrara

tel. segreteria n. 0532209551 – fax n. 0532248529

e-mail sgr.tribunale.ferrara@giustizia.it

pec: prot.tribunale.ferrara@giustiziact.it

Ferrara,

23 SET 2021

Prot. n. 1296/2021

Al Ministero della
Giustizia
redazione@giustizia.it

Al Ministero della Giustizia
– D.A.G. –
Direzione degli affari interni
prot.dag@giustiziact.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
dgepe.dgmc@giustizia.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
dell'Emilia Romagna
Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna
Bologna
uepe.bologna@giustizia.it

Al Presidente della
Corte di Appello
Bologna
ca.bologna@giustizia.it

Al Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di
Ferrara
segreteria@ordineavvocati-ferrara.191.it

Oggetto: Rinnovo Convenzione per lo svolgimento della messa alla prova Fattoria Degli Animali
La Collinara Soc. Coop. Sociale avente sede legale in Comacchio (provv. n.74/2021).

Si trasmette il rinnovo della convenzione per la messa alla prova indicata in oggetto.

Il Presidente del Tribunale

Stefano Scati

Prov. 74/2021

TRIBUNALE DI FERRARA

Rinnovo della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso che:

- in data 07/10/2016 il Tribunale di Ferrara e Fattoria Degli Animali La Collinara Soc. Coop. Sociale stipulavano una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli art. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia;
- che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art.168 *bis* codice penale;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Fattoria Degli Animali La Collinara Soc. Coop. Sociale, con sede in Comacchio in Viale Dei Mille 401 nella persona del legale rappresentante Galante Antonella, nata a Milano il 29/09/1960,

considerato che

la convenzione stipulata ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e scadrà in data 07/10/2021;

Si conviene e si stipula

il rinnovo della seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta la delega di cui in e Fattoria Degli Animali La Collinara Soc. Coop. Sociale -nella persona del legale rappresentante Galante Antonella nata a Milano il 29/09/1960- ed avente sede legale in Comacchio Viale Dei Mille 401 (di seguito "l'Ente").

Art. 1

L'Ente consente che n.30 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art.168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa, complessivamente due, dislocate sul territorio, sono: Sede Legale in Viale Dei Mille 401, Area Archeologica di Spina Comacchio.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

- 1) pulizia struttura sia agrituristica che zootecnica
- 2) manutenzione aree verdi sia della sede che dell'area archeologica di Spina
- 3) manutenzione varia sia della sede che dell'area archeologica di Spina

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvedere, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di

lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art.8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -

Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Ferrara, 23 SET 2021

Il Rappresentante dell'Ente

Antonella Galante



Il Presidente del Tribunale

dott. Stefano Scati

